



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Affari generali e Polizia Provinciale  
Corpo di Polizia Provinciale

### Determinazione numero 263 del 11/02/2025

**OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE "PIANO DI DEPOPOLAMENTO DEI CINGHIALI IN CONTRASTO ALLA PESTE SUINA AFRICANA" INDIVIDUAZIONE AREE, MODALITA' E TERMINI DI VALIDITA'. COADIUTORE ABILITATO VALCANOVER ARMANDO.**

Il Dirigente GOZZOLI LUCA

La Legge 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni, prevede all’art. 19 la facoltà per le Regioni di adottare Piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

La Legge Regionale 15/02/1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” ha subito però una completa revisione a seguito della adozione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con conseguente razionalizzazione della materia in relazione all’accertamento delle diverse funzioni, distribuite tra la Regione e le Province. In particolare, l’art. 40 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate all’attuazione dei Piani di Controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna.

La Regione Emilia-Romagna ha quindi dato seguito a quanto di specifica competenza, approvando, con deliberazione di Giunta n. 1973/2021, il “Piano quinquennale di Controllo del Cinghiale” vigente per il periodo 2021/2026, successivamente integrato con atto della Giunta Regionale n. 2093/2021.

Il Piano di Controllo del Cinghiale, si legge nell’atto, “risponde alla necessità di ridurre e contenere i danni alle produzioni agricole e limitare l’incidentalità stradale. Rappresenta inoltre un utile strumento per il contenimento della popolazione finalizzato alla prevenzione dell’introduzione e diffusione della Peste Suina Africana (P.S.A.)”. A seguito di ciò, infatti, la stessa Regione ha adottato il “Piano regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus Scrofa*) nel territorio dell’Emilia Romagna” (cosiddetto P.R.I.U.), approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1372/2022 e direttamente attuativo di:

- Piano di Sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana per il 2022, inviato alla Commissione Europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo (EU) 2016/429 e successivi regolamenti derivati;
- D.L. 17/02/2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. n. 29/2022 recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)", il cui art. 1 prevede che al fine di prevenire e contenere la diffusione di questa infezione virale sul territorio nazionale, le Regioni debbano adottare un Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della malattia nei suini da allevamento e nella specie cinghiale;
- Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA del 25/03/2022, n. 4/2022, ora sostituita dalla Ordinanza n. 2/2024 per l'adozione del "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA)", la quale riveste, unitamente a tutti i relativi provvedimenti attuativi, natura giuridica di ordinanza contingibile e urgente per esigenze di sanità pubblica che dispone "extra ordinem", ossia anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicabili, per il tempo strettamente connesso alla sua durata (in genere sino alla cessazione dell'emergenza stessa, salvo diverso termine ivi previsto).

Tra gli obiettivi specifici, considerata la grave situazione epidemiologica attuale, vi è quello di mettere in campo tutte le azioni possibili per ridurre il rischio di diffusione della Peste Suina Africana, già presente in alcune Province della Regione, attivando le misure necessarie per limitarne la diffusione, preparando gli interventi da mettere in atto ma soprattutto ridurre con assoluta continuità la popolazione del cinghiale. Ciò attraverso l'attività venatoria di cui agli artt. 18, comma 1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, comma 5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art. 19, comma 2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli art. 11 e 22 della L. n. 394/91.

In tale contesto, il Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) della Provincia di Modena, ha approvato in data 15 maggio 2024 il "Piano di depopolamento della popolazione di cinghiali in contrasto alla Peste Suina Africana" che ha l'obiettivo primario di ridurre la presenza dei cinghiali (depopolamento), finalizzata ad evitare che il virus della PSA si propaghi dalle zone infette alle zone libere del territorio regionale e a controllare il rischio di introduzione dell'infezione negli stabilimenti di suini detenuti e nei "distretti suinicoli".

Tra le azioni previste e disciplinate dal vigente Piano di depopolamento provinciale vi è l'ipotesi di un possibile utilizzo di coadiutori iscritti nell'Albo provinciale e autorizzati indipendentemente dalle regole generali organizzative territoriali previste al punto 6), comma 1 dello stesso piano.

Per rendere cogente tale ultima azione, viene adottato il presente atto che autorizza il coadiutore della Provincia di Modena, iscritto all'apposito Albo, VALCANOVER ARMANDO ad esercitare il Piano di Controllo del cinghiale anche nel territorio del Comune di MONTEFIORINO.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale Dott. Luca Gozzoli.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di autorizzare VALCANOVER ARMANDO all'attuazione del "Piano di depopolamento della popolazione dei cinghiali in contrasto alla Peste Suina Africana" adottato dal Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) nella seduta del 15 maggio 2024, nel Comune di MONTEFIORINO;
- 2) che l'autorizzazione di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni:
  - I terreni sui quali si attua il Piano di depopolamento al cinghiale non devono essere collocati nei Parchi Nazionali e nelle Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue che, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica, come pure si escludono i terreni collocati all'interno delle singole Aziende Faunistiche Venatorie;
  - Le modalità di comunicazione ed esito delle uscite in controllo devono essere effettuate utilizzando esclusivamente la piattaforma web "Gestione degli Interventi Caccia di Selezione e Piani di Controllo Faunistico" – Sistema Provinciale Online destinato al controllo faunistico della Provincia di Modena;
  - La validità temporale del presente provvedimento è stabilita al 30 settembre 2025, salvo proroga da confermarsi con l'adozione di analogo provvedimento;
- 3) Durante l'esecuzione del Piano di depopolamento, il coadiutore abilitato all'esecuzione dell'intervento dovrà essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e dell'attestazione della ricevuta di assicurazione in corso di validità;
- 4) Per l'esecuzione del Piano di depopolamento, oltre alle disposizioni contenute nello stesso Piano approvato dal G.O.T. e richiamato al punto 1), i coadiutori dovranno attenersi a quanto previsto dal vigente Piano di Controllo regionale al cinghiale e nella D.G.P. n. 36 del 28/01/2014, come integrata dall'Atto del Presidente n. 98 /2021 che precisa il ruolo dei responsabili comunali o intercomunali dei coadiutori nominati direttamente dalla Provincia, a cui si dovrà fare riferimento per l'attività di cui trattasi, in quanto tali responsabili sono deputati ad organizzare ed ottimizzare il lavoro di gruppo dei coadiutori stessi;
- 5) L'attività di controllo deve avvenire anche nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza ed in particolare di quanto previsto dall'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
- 6) Di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato e all'A.T.C. di competenza;
- 7) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 8) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
GOZZOLI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)